



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Corso di Diritto internazionale

Prof. Cesare Pitea

A.A. 2015/2016

La soggettività delle OI : il caso *Bernadotte*

I. I fatti e la richiesta di un parere consultivo

Il 17 settembre 1948 il conte Folke Bernadotte, cittadino svedese, e il colonnello André P. Serot, cittadino francese, furono uccisi nella parte orientale di Gerusalemme (posta allora sotto il controllo israeliano) mentre svolgevano le funzioni di mediatore e osservatore per le Nazioni Unite per negoziare e sorvegliare la tregua fra Israele e gli Stati arabi.

Il Segretario generale riteneva che Israele – da poco costituitosi come Stato e che sarebbe divenuto membro delle Nazioni Unite dall'11 maggio 1949 – non avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire i due delitti, attribuiti ad estremisti ebraici, e che quindi fosse responsabile sul piano internazionale.

Con risoluzione del 3 dicembre 1948 l'Assemblea generale delle NU, ai sensi dell'articolo 96 della Carta, il Segretario generale richiese alla Corte un parere sulla seguente domanda:

I. Nel caso in cui un agente delle Nazioni Unite subisca, nell'esercizio delle sue funzioni, un danno in condizioni tali da impegnare la responsabilità di uno Stato, **l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha la qualità per presentare** contro il Governo *de jure* o *de facto* responsabile **un reclamo allo scopo di ottenere la riparazione** dei danni causati *a)* alle Nazioni Unite, *b)* alla vittima o ai suoi aventi causa

II. Nel caso di risposta affermativa al punto *I b)*, come si concilierà l'azione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con i **diritti che potrebbero spettare allo Stato del quale la vittima è cittadino?**

II. Il parere della Corte internazionale di giustizia dell'11 aprile 1949 sulla *Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite (ICJ Reports, 1949, p. 176)*

A. Cos'è un "reclamo internazionale" (*international claim*)

« la competenza ad avanzare un reclamo internazionale è, per quelli che la possiedono, la **capacità di far ricorso ai metodi abituali riconosciuti dal diritto internazionale per la definizione, la presentazione e la soluzione delle controversie** (...). [F]ra tali metodi (...) la protesta, la domanda di inchiesta, il negoziato, la richiesta di sottoposizione a un tribunale arbitrale o alla Corte, nella misura in cui il suo Statuto lo consenta. (...) Questa competenza appartiene allo Stato[, il quale] può avanzare un reclamo internazionale contro un altro Stato (...). [Tale reclamo] assume la forma di un reclamo tra due entità politiche, uguali in diritto, di analoga struttura ed entrambi soggetti diretti di diritto internazionale (...). [E]sso (...) **non può essere, nell'attuale stato del diritto relativo alla giurisdizione internazionale, sottoposto a un tribunale internazionale, se non con il consenso degli Stati interessati**»

B. Un'OI può presentare un reclamo? In che modo?

« [Per stabilire se] l'Organizzazione ha una natura tale da comportare la capacità di avanzare un reclamo internazionale (...), [la Corte] deve prima indagare (...) se l'Organizzazione possieda una personalità internazionale. »

« [Se] un'Organizzazione avanza un reclamo nei confronti di uno dei suoi Membri (...), tale reclamo sarà presentato con le stesse modalità e regolato dalla medesima procedura»

C. Quando un'organizzazione è dotata di soggettività giuridica?

« **i soggetti di diritto, in ogni ordinamento giuridico, non sono necessariamente identici quanto alla loro natura o all'estensione dei loro diritti; e la loro natura dipende dalle necessità della comunità.** Lo sviluppo del diritto internazionale, nel corso della storia, è stato influenzato dalle esigenze della vita internazionale.»

« Si deve innanzitutto determinare se **la Carta abbia conferito all'Organizzazione** una condizione che le permette di possedere, nei confronti dei suoi membri, **diritti** per i quali sia competente a chiedere il loro rispetto ».

« Per rispondere a tale questione, che non è risolta alla luce della lettera della Carta, bisogna considerare quali caratteri essa intende attribuire all'Organizzazione ».

[La Corte esamina i fini, la struttura e le competenze delle NU, quali risultano dalla Carta e dalla prassi dell'Organizzazione stessa]

« **Per conseguire [gli scopi specificati nella Carta delle Nazioni Unite] è indispensabile che l'Organizzazione sia dotata di personalità internazionale.** La Carta non si è limitata a fare dell'Organizzazione (...) un centro "per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni" (art. 1, par. 4). Essa ha dotato tale

centro di organi, assegnando loro specifici compiti. Essa ha definito la posizione dei membri nei confronti dell'Organizzazione, prescrivendo loro di fornirle piena assistenza in qualsiasi azione da essa intrapresa (art. 2, par. 5), e di accettare e applicare le decisioni del Consiglio di sicurezza; autorizzando l'Assemblea generale a rivolgere delle raccomandazioni ai membri; concedendo all'Organizzazione una capacità giuridica, privilegi e immunità nel territorio di ciascuno dei suoi membri; e prevedendo la conclusione di accordi tra l'Organizzazione e i suoi membri. La **pratica**, in particolare attraverso la conclusione di convenzioni alle quali l'Organizzazione è parte, ha confermato questo carattere dell'Organizzazione, la quale appare, sotto certi aspetti, quale un'organizzazione che si giustappone ai suoi membri e che ha il dovere, quando se ne presenti il caso, di richiamarli all'osservanza di certi obblighi. A ciò si aggiunga che le Nazioni Unite sono un'organizzazione politica, investita di compiti politici importanti e relativi ad un largo campo (...) e che essa impiega strumenti politici nel trattare con i suoi membri. La convenzione del 1946 sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite crea diritti ed obblighi tra ciascuno dei suoi firmatari e l'Organizzazione. E sarebbe difficile concepire come una simile convenzione potrebbe operare altrimenti che sul piano internazionale e tra parti in possesso di personalità internazionale ».

« Secondo il parere della Corte, **l'Organizzazione era destinata a esercitare funzioni e godere di diritti - come è avvenuto nella pratica - che non possono spiegarsi se non con il possesso in ampia misura di personalità internazionale e della capacità di agire sul piano internazionale.** Attualmente, essa costituisce la più avanzata tipologia di organizzazione internazionale e **non potrebbe rispettare l'intenzione dei suoi fondatori se fosse sprovvista di personalità internazionale.** Bisogna ammettere che i suoi Membri, nel conferirle determinate funzioni, con gli obblighi e le responsabilità che ad esse si accompagnano, le hanno attribuito le competenze necessarie per consentirle di svolgere le proprie funzioni in modo effettivo.

Di conseguenza [...] l'Organizzazione possiede personalità internazionale. Questo non equivale a dire che l'Organizzazione sia uno Stato, il che certamente essa non è, o che la sua personalità giuridica, i suoi diritti e i suoi obblighi siano gli stessi che quelli di uno Stato. **Meno ancora questo equivale a dire che l'Organizzazione sia un superstato,** quale che sia il significato di tale espressione. Né questo implica che tutti i suoi diritti e i suoi obblighi debbano situarsi sul piano internazionale più di quanto tutti i diritti e obblighi di uno Stato debbano situarsi su tale piano. Questo **vuol dire unicamente che l'Organizzazione è un soggetto di diritto internazionale, che essa è titolare di diritti e obblighi internazionali e ha la capacità di far valere i suoi diritti per mezzo di reclami internazionali** ».